

Deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07

Disposizioni per la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la comunicazione della Segreteria Tecnica della Direzione Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 033757 del 21 dicembre 2007), di trasmissione del decreto

ministeriale di aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007).

Considerato che:

- l'obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2008 è determinato pari a 1,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- l'obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2008 è determinato pari a 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
- l'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, così come aggiornati dallo stesso decreto, ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a 50.000;
- l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica degli obblighi di cui ai precedenti alinea;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;

- l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che, ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
- l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori dell'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato ai sensi del medesimo decreto e, in caso di inottemperanza a tali obiettivi, applichi sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- nelle more della determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell'anno 2008 a seguito dell'applicazione del presente provvedimento:
 - a) l'obiettivo minimo per l'anno 2008 in capo a ciascun distributore di energia elettrica obbligato è comunque calcolabile in funzione della quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2006, che è pari a 270.101 GWh;
 - b) l'obiettivo minimo per l'anno 2008 in capo a ciascun distributore di gas naturale obbligato nello stesso anno è comunque calcolabile in funzione della quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2006, che è pari a 1.340.423.021 GJ.

Ritenuto che:

- fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, lo spirito dello stesso decreto sia da intendersi nel senso di considerare soggetti agli obblighi di risparmio energetico i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali;
- ai fini della tempestiva determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria che sono in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2008 ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sia necessario richiedere ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali alla data del 31

dicembre 2006, di trasmettere all'Autorità, entro e non oltre il 21 gennaio 2008, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante:

- a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2006;
- b) il volume di energia (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) distribuito nell'anno 2006;
- ai fini della tempestiva determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria che sono in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale in ogni anno successivo al 2008 ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sia necessario richiedere ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, di trasmettere all'Autorità, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno 2008 (di seguito: anno t), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante:
 - a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre dell'anno t-1;
 - b) il volume di energia (rispettivamente: energia elettrica e gas naturale) distribuito ai clienti finali connessi alla propria rete conteggiato nell'anno t-1;
- tenuto conto delle semplificazioni introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 sia opportuno abrogare la deliberazione n. 167/04, sostituendola con disposizioni aderenti a quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 21 dicembre 2007

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed inoltre le seguenti:
 - a) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;
 - b) energia elettrica distribuita da un distributore è l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004;
 - c) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 A partire dall'anno 2008 ed in ognuno degli anni successivi per i quali sono in vigore obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, tenuto conto di quanto disposto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali.

Articolo 3

Dichiarazione del numero di clienti finali serviti e dell'energia distribuita

- 3.1 Entro il 30 settembre di ogni anno a partire dall'anno 2008 (anno t) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono all'Autorità, utilizzando le tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00) recante:
- a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre dell'anno t-1;
 - b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno t-1.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

- 4.1 Entro e non oltre il 21 gennaio 2008, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che non abbiano già provveduto alla trasmissione di quanto di seguito indicato, trasmettono all'Autorità, utilizzando le tabelle 1 e 2 allegate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante:
- a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2006;
 - b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno 2006.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

2. di abrogare la deliberazione n. 167/04 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

28 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis

TABELLA 1**Dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica**

Anno di riferimento	
---------------------	--

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell'Autorità.

1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - CODICE FISCALE

1.3 - CODICE ESERCENTE

QUADRO 2 - NUMERO DI CLIENTI FINALI CONNESSI ALLA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE

L'esercente riporta il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento

Totale clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione

QUADRO 3 - QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di energia elettrica distribuiti nell'anno di riferimento

GWh

Totale

di cui in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Provincia Autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Note:

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

TABELLA 2**Dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, per le imprese di distribuzione di gas naturale**

Anno di riferimento	
---------------------	--

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell'Autorità.

1.1 - DENOMINAZIONE	
---------------------	--

1.2 - CODICE FISCALE	
----------------------	--

1.3 - CODICE ESERCENTE	
------------------------	--

QUADRO 2 - NUMERO DI CLIENTI FINALI CONNESSI ALLA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE

L'esercente riporta il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento

Totale clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione

QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di gas naturale distribuiti nell'anno di riferimento

	GJ
Totale	
di cui in:	
Abruzzo	
Basilicata	
Calabria	
Campania	
Emilia Romagna	
Friuli Venezia Giulia	
Lazio	
Liguria	
Lombardia	
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	
Sardegna	
Sicilia	
Toscana	
Trentino Alto Adige	
Umbria	
Valle d'Aosta	
Veneto	
Provincia autonoma di Trento	
Provincia autonoma di Bolzano	

Note:

- Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc